

Legge regionale 05 febbraio 1992 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2018

**Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1992).**

**Art. 54**

*Valorizzazione delle risorse agricole in montagna(programma 0.7.1.)*

1. Per le finalità previste dall' articolo 42 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
2. IL predetto onere complessivo di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 986 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.